

DELIBERA N. 128/10/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE SPORT ITALIA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34 , COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 26/10/DIC del 4 febbraio 2010, notificato alla società il 15 marzo 2010, nel quale si accerta la violazione dell'articolo 34, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e l'articolo 4, comma 4 del codice TV e minori per la trasmissione di spot di bevande superalcoliche durante la fascia 16-19 nei confronti dell'emittente SKY SPORT 1, esercita dalla società SKY ITALIA Srl con sede legale in Milano, via Monte Penice 7;

RILEVATO che la società non ha richiesto né di avere accesso agli atti del fascicolo, né di essere ascoltata in merito al procedimento istruttorio e neanche ha presentato memorie giustificative entro i tempi stabiliti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *..< I soggetti .. sono altresì tenuti a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria >* e che l'art 4.4 del codice TV e minori stabilisce che *<.. nella fascia di programmazione televisiva 16-19 si dovrà evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno di programmi direttamente rivolti ai minori...>*

RILEVATO che si riscontra la trasmissione dell' identico spot pubblicitario dell'Amaro JEGERMAISTER il giorno 2 novembre 2009 alle ore 18:57:19, il giorno 6 novembre 2009 alle ore 18:57:36 e il giorno 13 novembre 2009 alle ore 18:59:06; che la gradazione alcolica del suddetto Amaro JAGERMEISTER risulta essere superiore a 21 e che, ai sensi del comma 2, articolo 1, della legge 125/2001 risulta rientrare nella definizione di bevanda superalcolica;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione degli spot dell'Amaro JAGERMEISTER nei giorni 2, 6 e 13 novembre 2009 da parte del canale SKY SPORT 1 è avvenuta in violazione dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l'articolo 4.4 del Codice di autoregolamentazione TV e minori;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a euro 350.000,00 (trecentacinquantamila/00), ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolici durante la fascia protetta, ore 16-19, anche nella tutela degli interessi dei minori, si tiene conto della circostanza che le violazioni risultano isolate e che l'orario di trasmissione della pubblicità risulta a ridosso della fascia limite del divieto (in tutti e tre i casi meno di tre minuti prima delle ore 19);
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società SKY ITALIA Srl con sede in Milano, via Monte Penice n. 7, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale SKY SPORT 1 si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le tre rilevate violazioni, considerate di gravità lieve, nella misura di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) somma pari al minimo edittale moltiplicato, in applicazione del principio del cumulo materiale, per il numero complessivo (tre) episodi di violazione dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 34, comma 4, l'articolo 35, comma 2 e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

ORDINA

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

alla società SKY ITALIA Srl., con sede in Milano, via Monte Penice n. 7, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva nazionale SKY SPORT 1, di pagare la sanzione amministrativa di euro di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per i tre episodi di violazione dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 128 /10/CSP”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“ Delibera n. 128/10/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola